

## Le novità apportate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, alla disciplina dello *Split Payment*

Con il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50<sup>1</sup> (di seguito anche il “Decreto”), recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è stato modificato e ampliato il meccanismo della scissione dei pagamenti dell’Iva (di seguito “*Split Payment*”) contenuto nell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“DPR 633/1972”).

In particolare, l’articolo 1 (“Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale”) del Decreto, al fine ridurre l’evasione Iva e prevenire le ingenti frodi Iva riscontrate nel settore delle forniture alla Pubblica Amministrazione (di seguito “PA”), ha esteso l’applicazione del meccanismo dello *Split Payment* ad una più ampia platea di soggetti “con elevata affidabilità fiscale”<sup>2</sup>.

Le novità introdotte si applicano a decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

La nuova formulazione dell’articolo 17-ter del DPR 633/1972, in particolare, prevede:

- Estensione dell’ambito soggettivo dello *Split Payment* ai soggetti rientranti nel conto consolidato della PA<sup>3</sup> – comma 1;
- Estensione dell’ambito soggettivo dello *Split Payment* – comma 1-bis:
  - a) alle società controllate<sup>4</sup> direttamente dalla PA centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri);
  - b) alle società controllate<sup>5</sup> direttamente dalla PA locale (regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni);
  - c) società controllate direttamente o indirettamente<sup>6</sup> dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti della PA (di cui all’articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196).
- Estensione dello *Split Payment* alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana (lett. d – comma 1 bis);
- Estensione dell’ambito oggettivo dello *Split Payment* ai compensi relativi a “prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”.

<sup>1</sup> Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 20/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 95 del 24 aprile 2017, ed in vigore dalla medesima data.

<sup>2</sup> L’elevata fedeltà fiscale dei soggetti è emersa dai dati dello spesometro elaborati dal Fisco.

<sup>3</sup> Come definita dall’articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (enti e società incluse nell’elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre sulla Gazzetta Ufficiale, Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) e successive modificazioni ed integrazioni.

<sup>4</sup> Ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, Codice Civile: “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria”.

<sup>5</sup> Ex articolo 2359, comma 1, n. 1, Codice Civile: “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.

<sup>6</sup> Si veda la nota che precede.

Secondo quanto previsto dal meccanismo dello *Split Payment* e, per effetto delle modifiche apportate dal Decreto in commento, le società cessionarie o committenti di un'operazione soggetta a Iva individuate dal Legislatore, sono tenute a versare l'Iva gravante sugli acquisti di beni effettuati e sulle prestazioni di servizi ricevute direttamente all'Erario (con le modalità e nei termini che verranno individuati con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze<sup>7</sup>) e non più al soggetto cedente o prestatore che ha emesso fattura<sup>8</sup>, scindendo, pertanto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Risultano in ogni caso escluse dallo *Split Payment*:

- le operazioni soggette al regime dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*);
- le operazioni senza addebito dell'Iva in fattura (es. regime del margine per i beni usati, regime delle agenzie di viaggio, regime dell'editoria);
- le operazioni non documentate da fattura;
- le operazioni per le quali il cessionario committente non effettua alcun pagamento al fornitore, il quale ha già il corrispettivo nella propria disponibilità (ad es., i servizi di riscossione delle Entrate e di altri proventi).

La deroga all'ordinario meccanismo di funzionamento dell'Iva – caratterizzato dallo schema della rivalsa/detraazione – per i fornitori che pongono in essere esclusivamente o prevalentemente operazioni soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, potrebbe comportare l'insorgere di una costante posizione creditoria ai fini Iva.

Tale nuova deroga è stata autorizzata con Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo n. 2017/784 del 25 Aprile 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 Maggio 2017.

L'articolo 1 del Decreto in commento ha inoltre eliminato il comma 2 dell'articolo 17-ter del DPR 633/1972, secondo cui lo *Split Payment* non si applica(va) ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Di conseguenza, sono ora ricomprese nell'ambito della disciplina dello *Split Payment* le prestazioni di servizi rese da coloro che percepiscono redditi di lavoro autonomo, nonché agenti e intermediari, soggette a ritenuta a titolo di imposta e di acconto *ex* articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600<sup>9</sup>. Naturalmente, le prestazioni in parola devono essere rese nei confronti dei soggetti elencati nei commi 1 ed 1-bis del citato art. 17-ter.

Per espressa previsione normativa, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 23 maggio 2017, verranno stabilite le disposizioni di attuazione delle nuove misure introdotte dall'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, in esame.

---

<sup>7</sup> Per i soggetti per i quali già si applicano le disposizioni in materia di *Split Payment*, l'esigibilità dell'imposta, i termini e le modalità di versamento, nonché gli effetti della disciplina in capo ai fornitori, sono individuati dal D.M. 23 gennaio 2015 (modificato dal D.M. 20 febbraio 2015).

<sup>8</sup> Il cedente o prestatore emette fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del DPR 633/1972 con addebito dell'Iva e con l'annotazione scissione dei pagamenti; la fatturazione nei confronti della PA deve avvenire necessariamente in modalità elettronica.

<sup>9</sup> Si veda la circolare n. 6/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2015 (par. 8.7).

Con particolare riferimento all'estensione soggettiva del meccanismo dello *Split Payment* alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana, nel documento relativo all'Audizione presso le Commissioni Riunite Bilancio – Camera dei Deputati e Senato della Repubblica del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2017, è stato precisato che in tale categoria sono ricompresi i “*soggetti aventi veste societaria e dotati di un alto livello di affidabilità e solvibilità ... [ovvero] società di primaria importanza e a liquidità elevata, operanti nei diversi settori dell'economia, e rappresentanti circa l'80 per cento della capitalizzazione di mercato interna*”. A tal proposito, nel documento dell'Audizione, viene confermato che con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario per le società quotate di cui alla lettera d) del comma 1-*bis* dell'art. 17-*ter*.